

Nuovi obblighi informativi per le società costituite in Cina

L'1 ottobre 2014 sono entrate in vigore le *State Council's Provisional Regulations on Public Disclosure of Enterprise Information* ("Regolamenti"), che hanno introdotto l'obbligo di nuovi adempimenti per le società costituite in Cina, incluse quelle a capitale straniero.

Il provvedimento si pone in continuità con l'eliminazione del vecchio sistema delle ispezioni annuali, avvenuta nei primi mesi del 2014, ritenuto gravoso per le sue complicate formalità e per i costi, nonché di poca utilità per società straniere interessate a *partnership* con le società cinesi *target*.

Il progetto è stato realizzato attraverso la creazione di un sistema pubblico di registrazione online di dati ed informazioni, soggette al monitoraggio e alla supervisione della *State Administration for Industry and Commerce* ("SAIC") a livello centrale e locale, supervisione che verrà attuata attraverso (i) *audit* occasionali; (ii) l'applicazione di un sistema progressivo di sanzioni per chi non adempie agli obblighi informativi previsti; e (iii) la possibilità per i soggetti terzi, che potranno accedere alle informazioni registrate, di segnalare informazioni non veritiere riportate nel sistema.

L'innovazione più importante è rappresentata dalla possibilità di accesso alle informazioni per i soggetti terzi nelle modalità di cui si dirà di seguito.

Il sistema, disciplinato agli artt. 6 e ss. dei Regolamenti, si distingue a seconda delle modalità di registrazione delle informazioni e dei soggetti che vi sono tenuti. In particolare, si distinguono *report* periodici da *report* annuali. Per quanto riguarda i *report* periodici, le autorità cinesi deputate a livello locale hanno l'obbligo di rendere pubbliche le seguenti informazioni entro 20 giorni dal momento in cui l'evento cui si riferiscono si verifica:

1. informazioni inerenti la registrazione e il deposito;
2. informazioni relative a ipoteche mobiliari;
3. informazioni relative a pegni su azioni;
4. informazioni relative all'applicazione di sanzioni amministrative alle società;
5. altre informazioni previste da specifiche norme di legge.

Fanno invece capo direttamente alle società costituite in Cina i seguenti obblighi di *disclosure*:

1. presentazione entro il 30 giugno di ogni anno del report annuale (si vedano di seguito i punti da 1 a 7) relativo all'anno precedente;
2. determinate specifiche informazioni relative alla società (si vedano di seguito i punti da 1 a 6) entro 20 giorni dal momento in cui l'evento cui si riferiscono si verifica.

Le informazioni relative alla società da riportare nel report annuale sono:

1. i contatti, tra cui indirizzo della sede legale, numeri di contatto, indirizzi email;
2. informazioni relative all'operatività ed esistenza della società, tra cui l'avvio, la liquidazione, e simili;
3. informazioni relative ad investimenti e costituzione di altre società e acquisto di partecipazioni;
4. per le società a responsabilità limitata o società per azioni, le contribuzioni al capitale da parte di soci o promotori, la pianificazione delle contribuzioni al capitale e sue modalità di versamento;
5. informazioni su cambiamenti nelle partecipazioni, tra cui cessioni di partecipazioni tra i soci per le società a responsabilità limitata;

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Hong Kong

Stefano Beghi
Tel. +852 2156 3493
Mob. +852 55979001
sbeghi@gop.it

Milano

Alessia Pastori
Tel. +39 02 763741
apastori@gop.it

Luana Panighel
Tel. +39 02 763741
lpnighel@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Brussels

Hong Kong

London

New York

www.gop.it

6. il sito *web* della società, *online stores*, se presenti, nonché altre informazioni relative all'operatività della società *online*;

7. numero di dipendenti, attività, passività, garanzie fornite a terzi, patrimonio netto, profitti totali, profitti generati dall'attività principale dell'impresa, profitto lordo, profitto netto e debito d'imposta.

Mentre per la *disclosure* delle informazioni da 1 a 6 sussiste un vero e proprio obbligo in capo alle società, le informazioni di cui al punto 7 possono essere rese pubbliche a discrezione della società stessa. I soggetti terzi potranno sempre far richiesta di tali informazioni, ma il loro ottenimento è soggetto al consenso della società *target*.

Le informazioni specifiche per le quali le società hanno un obbligo di *disclosure* entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento cui si riferiscono includono:

1. le contribuzioni al capitale sottoscritto e versato da parte dei soci (nel caso di società a responsabilità limitata) o promotori (nel caso di società per azioni), pianificazione delle contribuzioni al capitale e modalità di contribuzione;
2. informazioni su modifiche nelle partecipazioni, quali cessioni tra i soci nel caso di società a responsabilità limitata;
3. informazioni relative ad autorizzazioni amministrative ottenute e qualsiasi modifica o estensione inerente;
4. informazioni inerenti pegni su diritti di proprietà intellettuale;
5. informazioni su sanzioni amministrative ricevute;
6. altre informazioni previste da specifiche norme di legge.

Nella prassi, i soggetti terzi potranno accedere ad un sito *web* centrale (<http://gsxt.saic.gov.cn>) ed effettuare indagini *online* al fine di ottenere informazioni relative alle società *target*. Sarà possibile effettuare una ricerca selezionando la località dove la società è registrata ed inserendo la sua ragione sociale. A livello locale, il sistema dovrà essere implementato da ciascuna AIC. Pechino è stata la prima a provvedere in tal senso, seguita gradualmente dalle altre, in un processo attuativo che ancora non si è definitivamente concluso.

Al fine di rendere il sistema quanto più efficiente, la SAIC a livello centrale e locale esercita poteri di monitoraggio e supervisione sulle informazioni fornite dalle società, attraverso indagini a campione, disciplinate da appositi regolamenti, le *Interim Measures on Random Audit of Disclosed Enterprise Information*, anch'esse in vigore dall'1 ottobre 2014. Qualora dall'indagine condotta emerga che una società non abbia ottemperato agli obblighi informativi previsti in modo veritiero ed accurato, la SAIC può imporre delle sanzioni applicate in via graduale, per cui ad un mero richiamo da parte dell'autorità cinese può seguire l'inserimento del nominativo della società all'interno di una lista definita delle società che operano in modo irregolare, lista resa pubblica ed accessibile anche a soggetti terzi. Qualora la situazione di irregolarità ed inottemperanza agli obblighi previsti si protragga per un periodo di tre anni, il nominativo della società è inserito in una *blacklist* riservata alle imprese che si siano rese colpevoli di gravi violazioni di legge. Anche tale lista è resa accessibile ai terzi, con l'evidente obiettivo di esercitare maggiore pressione sulle società inadempienti. Inoltre il legale rappresentante della società non può agire come legale rappresentante di qualsiasi altra società per un periodo di tre anni. Sono previste infine altre sanzioni, tra cui limitazioni nell'accesso al credito, restrizioni ad essere assegnatarie di appalti pubblici o di progetti. È possibile tuttavia ottenere la cancellazione dalla *blacklist* se la società provvede ai relativi adempimenti entro un termine di cinque anni e non commetta altre simili violazioni.

La riforma rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un sistema di registro imprese in Cina preannunciato dal premier Li Keqiang ad ottobre 2013 e dal Ministro della *Administration of Industry and Commerce* Zhang Mao a novembre 2013, al fine di creare, nel tempo, un sistema più trasparente per tutti gli operatori del mercato. Se da un lato, il nuovo sistema impone degli oneri alle controllate delle nostre società costituite in Cina, dall'altro si tratta di adempimenti cui le società occidentali sono avvezze in quanto conformi alle procedure applicate nei loro paesi d'origine. Inoltre, l'istituzione del sistema riflette la volontà del governo di ottenere maggiore trasparenza da parte delle società cinesi, anche al fine di permettere alle imprese straniere di essere più edotte prima di investire nel paese, rendendo più sicuri i propri investimenti.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippi, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippi, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.